



**N. 002678 / 2024 R.G.**  
N. 008391 / 2018 Reg. Notizie Reato

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia  
Sezione **TERZA Penale** composta dai Magistrati:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Dott. Pietro Mondaini</b>    | <b>Presidente</b>  |
| <b>2. Dott. Andrea Battistuzzi</b> | <b>Consigliere</b> |
| <b>3. Dott.ssa Laura Fassina</b>   | <b>Consigliere</b> |

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica odierna  
dalla **Dott.ssa FASSINA**  
Inteso il **P.G. Dott. Antonio MIGGIANI** come da verbale, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

nato in Treviso in data \_\_\_\_\_  
residente e con **domicilio dichiarato in** \

**LIBERO – ASSENTE**

difeso di fiducia dall'Avv. Marco Furlan del foro di Treviso

24\_2678\_2024\_pag. 1

N. **2735** Reg. Sent.

**SENTENZA**

in data **25/09/2025**

depositata dall'estensore

il \_\_\_\_\_

depositata in Cancelleria

il **26/09/2025**

**L'ADDETTO APP** Il Cancelliere  
**Dott. Fassina** *[Signature]*

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta scheda

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

### Appellante

Avverso la sentenza n. 679 del Tribunale di Treviso emessa in data 21/03/2024 che così decideva:

Visti gli articoli 533, 535 Codice di procedura penale, riservati i motivi della decisione, dichiara l'imputato \_\_\_\_\_ responsabile dei reati ascritti e, applicate le aggravanti contestate e l'articolo 81, comma I, C.p., lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 1 d'arresto ed € 4.000,00 d'ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Dispone la **sospensione** della patente di guida dell'imputato **CAMPAGNOL Simone** per la durata di **anni 2**, detratto il periodo eventualmente già disposto e sofferto per provvedimento della competente Autorità amministrativa.

Visto l'articolo 126, comma *Vibis*, C.d.s., DISPONE la trasmissione della presente sentenza al PREFETTO di Treviso, ed al Comando della Stazione dei Carabinieri di Spresiano (TV).

### IMPUTATO

*del reato/i di cui:*

*A) della contravvenzione p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. b), co. 2-bis e co. 2-sexies, D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod., perché conduceva l'autovettura \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_, non di sua proprietà, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato mediante le analisi dei campioni di liquidi biologici (tasso alcolemico pari a 1,13 g/l), effettuate dal personale sanitario preposto.*

*Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale.*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7.*

*In \_\_\_\_\_, il 21.07.2018 verso le ore 05.00*

*B) della contravvenzione di cui all'art. 187 co. 1) -co. 1 bis) -co. 1 quater) D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod., perché guidava l'autovettura \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_ non di sua proprietà in condizione di alterazione fisica e psichica derivante dall'assunzione di sostanze psicotrope, del tipo CANNABINOIDI (Tetraidrocannabinolo (THC): 4,2 ng/mL, carbossi-Tetraidrocannabinolo (THC-COOH): 20 ng/mL).*



N. 2678/2024 RG. C.A.P.



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

TERZA SEZIONE PENALE

SENTENZA DELIBERATA ALL'ESITO DI TRATTAZIONE ORALE

**Conclusioni delle parti:**

- **il Procuratore Generale:** conferma della sentenza impugnata.
- **la difesa dell'imputato:** in via principale, assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; in via subordinata, quanto al capo a), assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato e, quanto al capo b), assoluzione perché il fatto non sussiste; in via ulteriormente subordinata, applicarsi il minimo delle sanzioni a seguito della elisione delle aggravanti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza n. 679/2024, pronunciata a seguito di giudizio ordinario in data 21.03.2024 dal Tribunale di Treviso, \_\_\_\_\_  
- nato a Treviso il \_\_\_\_\_ libero, già presente nel corso del giudizio di primo grado, difeso di fiducia dall'avv. Marco Furlan - è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), comma 2-bis, comma 2-sexies e art. 187 C.d.S., commessi in Maserada sul Piave il 21.07.2018, e condannato alla pena di anni 1 e mesi 1 di arresto ed euro 4.000 di ammenda (pena base anni 1 di arresto ed euro 3.000 di ammenda, già considerate le aggravanti, aumentata come sopra per la continuazione).

N. 2678/2024 RG. C.A.P.

Dalla ricostruzione del fatto, svolta nella sentenza impugnata sulla base di fonti dichiarative e sulla documentazione prodotta dalle parti, emerge quanto segue.

In data 21.07.2018, l'imputato, alla guida di un'autovettura di proprietà d'altri, stava percorrendo

quando perdeva il controllo del veicolo, usciva di strada e finiva in un fossato, riportando gravi lesioni.

I Carabinieri intervenuti accertavano che presentava alito vinoso e sintomi di alterazione, e, dal momento che, a causa delle condizioni fisiche, non potevano sottoporlo ad alcoltest, richiedevano all'ospedale di Treviso di comunicare l'esito degli esami ematici eseguiti nel frattempo per ragioni di cura. Le analisi, effettuate poco dopo il sinistro, rilevavano un tasso alcolemico pari a 1,13 g/l e la presenza di cannabinoidi.

Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, con applicazione delle aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto nelle ore notturne, escludendo la concessione delle attenuanti generiche per la gravità della condotta.

Il Tribunale ha quindi condannato alla pena sopra indicata, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di due anni ai sensi dell'art. 186 comma 2-sexies C.d.S. e concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Si precisa che nel corso del dibattimento l'imputato ha rinunciato alla prescrizione.

2. È stato proposto tempestivamente appello con il quale sono stati allegati motivi che si espliciteranno nel paragrafo seguente. Fissata udienza di discussione in appello, è stata richiesta la trattazione orale.

3. Frattanto, la difesa ha depositato motivi nuovi.

N. 2678/2024 RG. C.A.P.

4. All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui sopra e la Corte ha deliberato il dispositivo a seguire (motivazione riservata al 24.12.2025).

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. I MOTIVI DI APPELLO.

#### **1.1. Inesistenza della prova del reato – sull'inutilizzabilità dell'esito di accertamenti urgenti per violazione degli artt. 354 e ss. C.p.p. e 114 Disp. Att. C.p.p. - assoluzione perché il fatto non sussiste.**

Con il primo motivo di appello la difesa eccepisce l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti ematici eseguiti sul paziente, rilevando che:

- La diagnosi di frattura e lussazione non richiede indagini ematiche;
- Le stesse sono dunque state eseguite, non già per autonome finalità di cura, bensì su richiesta della Polizia Giudiziaria al solo scopo di accertare il tasso alcolemico;
- In ogni caso, quand'anche eseguite dal personale sanitario nell'ambito degli ordinari controlli, tali verifiche, qualora la P.G. ne richieda l'esito a fini investigativi, devono essere precedute dagli avvisi di cui all'art. 114 disp. att., i quali tuttavia non sono stati dati all'interessato.

#### **1.2. Errata valutazione delle prove assunte – sul lasso temporale intercorrente fra la guida ed il prelievo ematico – assoluzione perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato.**

Con il secondo motivo di appello il difensore rileva che il prelievo del sangue è avvenuto oltre un'ora dopo la cessazione della condotta, ciò che non consente di affermare con certezza che il tasso alcolemico fosse sopra la soglia di punibilità al momento stesso della guida, tenuto conto dell'andamento "a parabola" dell'assorbimento dell'alcol nel sangue.

N. 2678/2024 RG. C.A.P.

La difesa evidenzia anche che né gli Operatori né i sanitari hanno del resto riscontrato sintomi inequivocabilmente compatibili con uno stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti.

**1.3. Sul capo B) relativo all'art. 187 CDS. Inesistenza della prova del reato – sull'inutilizzabilità dell'esito di accertamenti urgenti per violazione degli artt. 354 e ss. C.p.p. e 114 disp. Att. C.p.p. - assoluzione perché il fatto non sussiste.**

Con il terzo motivo di appello la difesa rassegna analoghe considerazioni con riferimento al capo B) dell'imputazione, essendo stata tratta la prova del reato dai medesimi accertamenti urgenti, da ritenersi inutilizzabili per le ragioni già esposte.

**1.4. Sul capo B) relativo all'art. 187 CDS. Errata valutazione delle prove assunte – sull'alterazione dell'imputato ritenuta in sentenza – assoluzione perchè il fatto non sussiste.**

Con il quarto motivo di appello la difesa si riporta alla consolidata giurisprudenza di Cassazione che ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 187 codice della strada, è necessario che alla presenza di stupefacenti nel sangue del conducente si accompagni uno stato di alterazione. A tale proposito l'appellante osserva che la sentenza di primo grado deduce lo stato di alterazione dalla sola perdita di controllo del veicolo, ciò che tuttavia può essere avvenuto per le cause più diverse, così omettendo di tenere in debita considerazione la circostanza che nessuno degli Operatori intervenuti abbia rilevato sintomi significativi.

**1.5. Errata valutazione delle prove assunte – sulla prova della responsabilità del sinistro in capo all'imputato - esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 186 comma 2 bis e 187 comma 1 bis Cds – minimo della pena.**

N. 2678/2024 RG. C.A.P.

Da ultimo, contesta l'appellante l'avvenuto riconoscimento delle aggravanti, atteso che la dinamica del sinistro è rimasta ignota, di tal ché non può ragionevolmente escludersi che l'evento sia stato provocato da terzi o a causa di un ostacolo sul percorso.

## **2. LE VALUTAZIONI DELLA CORTE D'APPELLO.**

*Il primo motivo di appello è fondato per i motivi che seguono.*

Va premesso che:

- l'imputato, al momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine, non era in grado di sottoporsi a test alcolemico e veniva anzi trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso;
- è pacifico che gli Operatori hanno fatto successivamente richiesta ai sanitari di procedere all'accertamento dell'eventuale tasso alcolemico, come riferito dal teste Golfetto in udienza e come del resto emerge anche dalla segnalazione di incidente stradale del 29.7.20218;
- non è tuttavia noto se tale richiesta fosse accompagnata dall'avviso all'indagato di farsi assistere dal difensore né se l'indagato abbia mai ricevuto avviso siffatto (sul punto, all'udienza del 11.9.2023 il teste di Polizia Giudiziaria ha riferito che gli Operatori si limitavano a inviare il modulo che solitamente si invia in questi casi alla struttura sanitaria interessata, precisando che gli esiti degli esami tossicologici sopraggiungevano nell'ottobre 2018 senza alcuna altra documentazione allegata - v.s. 11.9.2023 pgg. 6 e 7); se ne deve dedurre che gli atti istruttori non restituiscono alcuna prova che l'imputato sia stato mai ritualmente avvisato ex art. 114 disp. att. (sussistendo semmai un principio di prova contraria);
- in data 1.10.2018 il direttore della struttura comunicava agli Operatori della Stazione di Spresiano gli esiti (come indicati nel capo di imputazione) dell'esame tossicologico condotto sui campioni biologici prelevati al \_\_\_\_\_ in data 21.7.2018 (ovvero la data del suo ingresso in Pronto Soccorso in seguito all'incidente stradale).

N. 2678/2024 RG. C.A.P.

- Il prelievo originariamente effettuato in data 21.7.2018 non era orientato a verificare la presenza di alcool o sostanze stupefacenti nel sangue, come si evince dalla cartella clinica acquisita agli atti del dibattimento.

Ciò chiarito in fatto, va detto che gli esiti degli accertamenti urgenti richiesti dal personale di Polizia Giudiziaria nei termini anzidetti non sono utilizzabili in quanto non eseguiti nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 114 c.p.p.

Sul punto è sufficiente richiamarsi alla giurisprudenza di Cassazione e, in particolare, fra le altre, alla sentenza n. 11722/2019 Imp. Ellera F., la quale ha operato una chiara ricognizione delle regole da osservarsi nei casi, frequenti nella prassi, in cui l'agente non possa essere sottoposto immediatamente ad alcoltest o ad altro accertamento urgente per preminenti e assorbenti necessità di trasporto in ospedale e cura.

La Cassazione ha chiarito che non sussiste alcun obbligo di avviso qualora l'accertamento tossicologico o del tasso alcolemico siano avvenuti su iniziativa del personale sanitario per autonome finalità di cura e la Polizia Giudiziaria si limiti a recepirne gli esiti. Viceversa, le garanzie di cui all'art. 114 disp. att. si impongono tutte le volte che detto accertamento sia richiesto dalla Polizia Giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato.

Nel caso in cui, quale quello di specie, i sanitari eseguano un prelievo ematico per l'accertamento di valori suscettibili di indirizzare la diagnosi e la cura e, frattanto, pervenga la richiesta da parte della Polizia Giudiziaria di estendere la ricerca alla presenza di alcool o sostanze nel sangue, l'indagato deve essere ritualmente avvisato ai sensi dell'art. 114 disp. att., trattandosi quest'ultimo di atto urgente funzionale ad attività investigativa non diverso dalla richiesta di prelievo apposito.

Tutto ciò detto, l'impugnata sentenza va riformata come in dispositivo, non potendosi trarre dal referto in atti la prova delle condotte contestate. L'accoglimento delle doglianze proposte in via principale assorbe la necessità di trattare quelle successive.



N. 2678/2024 RG. C.A.P.

P.Q.M.,

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa in data 21.03.2024 dal Tribunale di Treviso nei confronti di \_\_\_\_\_ e appellata da quest'ultimo, assolve l'imputato dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni 90(Novanta/00=) il termine per il deposito della sentenza.

VENEZIA, 25.09.2025

LA GIUD. EST.

*Laura Fassina*



IL PRESIDENTE

*Pietro Mondaini*

